



Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2025

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e riposo dei residenti del complesso residenziale "Tridente" di via Pranzelores nei confronti del pubblico esercizio all'insegna "Bar Terrazza" di piazza del Tridente n. 1.

IL SINDACO

premesso che:

- la zona di via Pranzelores, via Brennero e piazza del Tridente all'interno del complesso residenziale "Tridente" sono oggetto di numerosi segnalazioni ed esposti degli abitanti, che lamentano, nelle giornate di apertura del pubblico esercizio all'insegna "Bar Terrazza" ed in particolare riferimento alle serate del venerdì, sabato e domenica, significativi disturbi derivanti dalle emissioni sonore provenienti dal locale e dallo stazionamento delle persone intente a consumare bevande presso detta attività, nonché di episodi di degrado quali, esemplificando: abbandono di rifiuti, schiamazzi urla e situazioni di disturbo della quiete, espletamento di bisogni corporali, permanenza serale e notturna di persone nei pressi dell'attività economica dedite ad attività illecite e che tali situazioni risultano essere agevolate o aggravate dall'abuso di alcool;

- la permanenza serale di soggetti presso l'area del condominio Tridente di via Pranzelores-via Brennero è in parte casualmente dovuta alla localizzazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "Bar Terrazza", nonché all'abitudine ormai consolidata delle persone di ritrovarsi ed aggregarsi lungo gli ampi porticati che delimitano il complesso residenziale;

- il locale di cui trattasi si trova all'interno della struttura condominiale e che, a causa della conformazione urbanistica del luogo, il volume delle emissioni sonore e quello antropico dovuto alla presenza di avventori stazionanti nell'area di pertinenza dell'attività e nelle immediate adiacenze, non avendo modo di disperdersi, se non verticalmente, risulta amplificato, causando disturbo ai residenti degli appartamenti posti ai piani superiori delle abitazioni che si affacciano verso il piazzale interno ed interessato dal presente provvedimento;

rilevato che le lamentele da parte dei residenti del condominio Tridente sono relative al disturbo alla quiete pubblica ed in generale alla vivibilità urbana provocate dalle emissioni sonore le quali si sono particolarmente intensificate a partire dal mese di aprile 2023 con la gestione del locale "Bar Terrazza" da parte di un nuovo soggetto;

confermato quanto sopra dai sopralluoghi svolti dalla Polizia Locale nel periodo da settembre-novembre 2024, da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento nel corso del 2024 e da personale della Questura di Trento nel mese di novembre 2024 presso il

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Polizia commerciale, ambientale ed edilizia

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

da lun a ven 7:30-9, salvo appuntamento



pubblico esercizio "Bar Terrazza" in esito ai quali si accertavano più volte violazioni amministrative dovute alle emissioni sonore provenienti dal locale oltre gli orari consentiti e/o in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche in materia di tutela dall'inquinamento acustico da parte del pubblico esercizio oltre ad altri rumori molesti ;

visti i verbali di accertamento di violazione amministrativa:

- n. 57953263Q/2024 di data 9 settembre 2024 ai sensi degli articoli 47 e 61 del Regolamento di Polizia Urbana per diffusione di musica di sottofondo udibile all'esterno del locale senza autorizzazione;

- n. 57953351Q/2024 di data 10 novembre 2024 ai sensi degli articoli 47 e 61 del Regolamento di Polizia Urbana per diffusione di musica di sottofondo all'esterno del locale senza la prescritta autorizzazione

visti gli accertamenti effettuati da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Trento in data 17 marzo 2024, 11 aprile 2024, 5 maggio 2024, 29 giugno 2024 ed in particolare nell'ultimo periodo in orario notturno nelle giornate del 18 ottobre 2024, 20 ottobre 2024, 11 novembre 2024 e 23 novembre 2024 per rumori molesti causati dalle emissioni sonore (musica ad alto volume) e dal disturbo arrecato da parte della clientela (urla e schiamazzi) ;

visti gli interventi da parte del personale della Questura di Trento nel mese di novembre e rispettivamente il 10, 18 e 22 novembre 2024 per segnalazione di disturbo alla quiete pubblica da parte dei residenti del complesso residenziale;

vista la comunicazione prot. n. 475248/2024 del 17 dicembre 2024 del Questore di Trento indirizzata al Sindaco di Trento con la quale viene richiesto di valutare, a seguito dei recenti interventi delle Forze di Polizia riconducibili a fattispecie di musica ad alto volume e schiamazzi da parte degli avventori provenienti dal locale sopra citato, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente con la quale limitare l'orario di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche presso l'esercizio all'insegna "Bar Terrazza" di piazza del Tridente n. 1, visto anche l'approssimarsi delle festività natalizie e del capodanno che possano incrementare le occasioni di aggregazione con ulteriore pregiudizio per la vivibilità urbana della zona;

esaminata la relazione della Questura di Trento inerente alle problematiche riscontrate nell'ambito del complesso Tridente di via del Brennero, dalla quale emerge che l'insediamento del pubblico esercizio nella parte privata del complesso residenziale ha determinato l'aggravamento della condizione di tranquillità del vicinato, in quanto attrae una tipologia di clientela rumorosa e chiacchierata soprattutto in orario serale e notturno;

rilevato l'aumento delle segnalazioni e lamentele da parte dei residenti del complesso condominiale "Tridente" e l'accertamento di diverse irregolarità nella gestione dell'attività economica che hanno determinato un significativo incremento del rumore con conseguente compromissione del diritto al riposo delle persone, che si è intensificato notevolmente a partire dai mesi di ottobre e novembre 2024 imponendo all'Amministrazione comunale la necessità di intervenire;

rilevato che durante il periodo di vigenza dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 14/2024 d.d. 20 dicembre 2024, notificata il 2 gennaio 2025 a causa dell'irreperibilità del legale rappresentante e della chiusura temporanea del pubblico esercizio, in vigore fino al 20 gennaio 2025, si è riscontrato un notevole miglioramento della situazione di degrado e di disturbo alla quiete pubblica ed in particolare della tranquillità e riposo dei residenti dell'area interna al complesso residenziale Tridente; nel periodo di vigenza dell'ordinanza 14/2024 sono giunte alcune segnalazioni/lamentele legate alle emissioni sonore provenienti dal locale;

visto l'esito e l'efficacia della disposizione sindacale, che ha notevolmente ridotto i disagi segnalati da parte dei residenti ed accertati da parte di personale della Polizia Locale, si rende necessario mantenere ulteriormente la vigenza del provvedimento di limitazione dell'orario di apertura/chiusura dell'attività economica;

visto il verbale di accertamento n.17/57953449Q/2024 di data 15 gennaio 2025 per l'inottemperanza al mancato rispetto delle fasce orarie di apertura e chiusura dell'attività tutti i giorni a decorrere dalle ore 6.00 del mattino e chiusura alle ore 22.00 prevista dall'ordinanza contingibile ed urgente n.14/2024;

dato atto che il titolare dell'esercizio ha in più occasioni dimostrato di non adoperarsi per



contenere comportamenti molesti della clientela che si riversa nella corte interna del condominio, in palese violazione degli obblighi imposti dall'articolo 5 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche, né risulta che abbia mai anticipatamente richiesto l'intervento della forza pubblica al fine di impedire o limitare le situazioni di disturbo causate dalla sua clientela;

preso atto del concorso causale diretto dell'esercente del locale al determinarsi della grave situazione di degrado accertata dalle competenti autorità e denunciata dalla Questura e dai residenti, con riferimento non solo al comportamento degli avventori del locale, ma anche alle modalità imprenditoriali di conduzione dell'esercizio con particolare riferimento all'organizzazione di eventi musicali non autorizzati o eseguito in violazione delle prescrizioni imposte nei medesimi provvedimenti autorizzativi;

richiamato il "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche" (in seguito solo Regolamento per la convivenza), adottato al fine di assicurare un buon livello di convivenza tra le funzioni residenziali e tutte le attività che per le loro intrinseche caratteristiche, quali gli esercizi pubblici di somministrazione, possono creare situazioni di criticità, pregiudizievoli della quiete e dell'ordine pubblico, cercando il punto di migliore equilibrio tra le esigenze di libero esercizio dell'attività imprenditoriale e commerciale e quelle della popolazione residente in ambiti nei quali coesistono le due funzioni, imponendo agli operatori il rispetto di regole di comportamento;

attesa la necessità di intervenire nella zona interessata dal fenomeno imponendo, nel rispetto degli indirizzi espressi nel Regolamento sopra citato, le prescrizioni e le misure che si ritengono adeguate a limitare e/o rimuovere le situazioni rumorose, le condotte moleste per la quiete pubblica ed in particolare l'utilizzo di apparecchi di diffusione vocale e sonora;

richiamati:

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i "motivi di interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- l'articolo 62 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il quale al II comma dispone che il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Nelle materie di cui al comma 2 i comuni possono adottare regolamenti ai sensi della presente legge;

- l'articolo 5 del Regolamento per la convivenza, "Obblighi generali per gli esercenti", il quale stabilisce che i gestori dei pubblici esercizi devono collaborare con l'Amministrazione comunale, impegnandosi ad adottare misure idonee tese a contenere eventuali fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica e privata, in particolare, quanto alla mitigazione del rumore e del disturbo "adottando ogni utile accorgimento, incluse adeguate modalità gestionali, al fine di contenere, nelle ore serali e notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00, ogni comportamento che negli spazi interni dei locali nonché nelle loro immediate adiacenze generi disturbo alla quiete pubblica";

- l'articolo 8 del Regolamento per la convivenza, "Limitazioni all'esercizio delle attività commerciali", il quale prevede che in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche e in applicazione degli articoli 50, commi 5 e 7, e 54, commi 4 e 6, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dei corrispondenti articoli 60, commi 5 e 6, e 62, commi 1, 2 e 3, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il Sindaco può intervenire, per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con l'adozione di un ordinanza in materia di orari di esercizio delle attività commerciali, orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, divieto



di vendita per asporto in contenitori di vetro e/o latta e l'obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'articolo 9, "Orari di esercizio", il quale in attuazione dell'art. 8 comma 2 lett. a), il Sindaco sulla base della documentazione sia di carattere urbanistico, volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, che di ordine pubblico e sicurezza urbana, quali segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.. agli atti dell'Amministrazione, dispone le fasce orarie di chiusura delle attività commerciali come segue: dalla domenica al giovedì apertura a decorrere delle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 22:00 ed il venerdì, il sabato e i prefestivi apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 23:00.

considerato che:

- la liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi pubblici di somministrazione e a quelli commerciali non preclude la possibilità di esercitare ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 il potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, e in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

- il consumo di alcol contribuisce a far proliferare soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, in quanto le bevande vengono consumate all'esterno del locale, mentre i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo;

- i fenomeni sopra descritti contribuiscono anche ad attirare in zona persone dedite ad attività illecite e che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica, con conseguente generalizzata convinzione di non poter disporre liberamente degli spazi in condizioni di sicurezza e libertà, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

- la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

ritenuto conseguentemente necessario, quale misura proporzionale e ragionevole, contemperante i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte; adottare uno specifico provvedimento nei confronti del titolare dell'esercizio, che stabilisca le seguenti fasce orarie di apertura e chiusura dell'attività: tutti i giorni con apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 22:00;

dichiarato la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

valutato che la misura imposta con il presente provvedimento risulti essere pienamente coerente con il quadro normativo, essendo giustificata dall'urgente necessità di intervenire per superare situazioni non oltre tollerabili di degrado e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti;

ritenuto infine che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

visti:

- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- l'art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 "Disciplina dell'attività commerciale" e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera", in



materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- la L. 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati”;
- la L. 29 luglio 2010, n.120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
- la L. 24 novembre 1981 n.689 “Modifiche al sistema penale”;
- il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 2021 n. 184;
- l'art. 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94, “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2004 n. 11 e successive modifiche;

alla luce di tutto quanto sopra premesso e considerato ,

o r d i n a

al titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'insegna “Bar Terrazza”, con decorrenza dal **22 gennaio e fino al 22 febbraio 2025** (compresi) le seguenti fasce orarie di apertura e chiusura dell'attività: tutti i giorni con **apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 22.00;**

a v v e r t e

che l'inottemperanza al mancato rispetto delle fasce orarie di apertura e chiusura nei giorni e orari indicati previsto dalla presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00 e delle ulteriori misure indicate nell'allegato “A” di detto Regolamento, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81. Che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza, il Questore può disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.12 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano la misura della sospensione, ai sensi del precitato art.12, del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, saranno inviati al Questore per quanto di competenza.

Che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune;



COMUNE DI TRENTO

- di notificare la presente ordinanza all'esercente del pubblico esercizio all'insegna "La Terrazza" di piazza del Tridente n.1.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PA/pa

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Servizio Sviluppo Economico
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Questura di Trento